

## Nuova IMU 2020 – Acconto del 16 giugno

La legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina IMU-TASI cancellando **quest'ultima** e facendola confluire nella "**nuova IMU**".

L'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita, generalmente, dalla somma delle vigenti aliquote di base **IMU e TASI**. Per gli immobili **diversi** dalle **abitazioni principali**, ad esempio, l'aliquota di base è pari allo 0,86% ed è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).

Nella tabella che segue sono indicate le aliquote previste per la nuova **IMU 2020**:

CATEGORIA IMMOBILE	ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA MASSIMA
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	0,10 %
Fabbricati merce	0,10 %	0,25 %
Terreni agricoli	0,76 %	1,06 %
Immobili ad uso produttivo (cat. D)	0,86 %	1,06 %
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06 %

L'emergenza Covid-19, e con essa i relativi decreti contenenti le misure straordinarie a sostegno dei cittadini, **non ha** modificato i **termini** e le **condizioni** relative ai **versamenti Imu 2020**.

Il **Decreto rilancio**, tuttavia, **ha ampliato** la categoria degli **esenti Imu** agli imprenditori del **settore turistico**.

E' prevista pertanto l'**esenzione IMU**, oltre che per le fattispecie già previste come per la **prima casa** (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) ove il contribuente ha la residenza e la **dimora abituale**, per le abitazioni **del personale delle Forze armate** anche se non residenti e per gli appartamenti degli **anziani trasferiti in casa di cura**, purché **non dati in locazione** anche per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.

L'esenzione per l'anno 2020 **vale solo** per i **proprietari** degli immobili che risultano **anche gestori dell'attività**.

Come già specificato i **decreti emessi** da marzo contenenti le misure per far fronte all'epidemia, tra le quali la **proroga** di numerose **scadenze di versamento**, **non hanno** coinvolto l'**IMU**, ad eccezione del settore turistico, e pertanto **restano salve** le scadenze del **16 giugno** per l'acconto e del **16 dicembre** per il saldo.

I Comuni possono, tuttavia, **deliberare** la **proroga** dei termini di versamento **dell'acconto IMU 2020**, **solo per quei contribuenti che hanno subito difficoltà economiche** a causa della pandemia in essere. E' auspicabile quindi, per i soggetti che **intendono beneficiare** di un'eventuale proroga del versamento d'acconto, **consultare** il sito del **proprio Comune** per verificare se è stata o meno disposta una proroga e i termini della stessa. Tutti **gli altri contribuenti**, al momento, **sono tenuti al pagamento** dell'imposta **nei termini e modalità** previste dalla normativa di riferimento.

Ricordiamo che il **versamento della prima rata** è pari **all'imposta dovuta** per il **primo semestre** applicando **l'aliquota e la detrazione** dell'anno precedente, **tuttavia**, in sede di **prima applicazione** dell'imposta, la **prima rata** da corrispondere è pari alla **metà** dell'importo versato a titolo di **IMU e TASI** per l'anno **2019**. Il versamento del saldo è eseguito sulla base delle **aliquote risultanti** dal **prospetto** delle aliquote pubblicato nel sito web del **Dipartimento delle finanze** del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del **28 ottobre di ciascun anno**.

In caso di **acquisto di immobili** nel **primo semestre 2020** l'acconto della nuova IMU 2020 **non è dovuto** in quanto, **non essendo** stati fatti versamenti dal nuovo proprietario nel 2019, non sussiste il presupposto impositivo. L'imposta **potrà** quindi essere versata entro il 16 dicembre **in un'unica soluzione**. Tuttavia è prevista **la possibilità** per il contribuente di versare l'acconto **sulla base** dei **mesi di possesso** realizzati nel primo **semestre del 2020**, tenendo conto dell'aliquota IMU **prevista per l'anno precedente**.

In merito alle modalità di versamento, oltre al modello F24 ed al bollettino postale, è prevista la possibilità di effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA.

In merito al pagamento con **modello F24** l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.29/E del 29 maggio 2020, ha **confermato** i codici tributo **già previsti** per la **vecchia IMU**.